SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1337)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 24 ottobre 1973 (V. *Stampato n.* **2379**)

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(TOGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(LA MALFA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 ottobre 1973

Revisione del trattamento economico del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è corrisposta, a decorrere dal 1° aprile 1973, un'indennità pensionabile utile ai fini dell'indennità di buonuscita e di licenziamento, nella misura di cui all'unita tabella *A*.

L'indennità pensionabile non è suscettibile di aumenti periodici, non è computabile ai fini della tredicesima mensilità e dei compensi per lavoro straordinario a tempo o a cottimo, è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, punizione disciplinare o di altra posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio ed è sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

Nei passaggi di carriera, al personale provvisto di indennità pensionabile d'importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o classe, è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra l'indennità pensionabile già in godimento e la nuova, da riassorbire con successivi aumenti dell'indennità stessa per progressione di carriera o di classe.

Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennità pensionabile prevista dal presente articolo i funzionari con qualifica di dirigente.

Art. 2.

Salvo quanto previsto nei successivi articoli, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale che fruisce dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 1, non potranno essere corrisposti:

il premio di rendimento ai telegrafisti;

il premio di cointeressenza ai radiotelegrafisti;

il premio di rendimento al personale addetto ai servizi di commutazione telefonica;

il premio di miglioramento e intensificazione del traffico al personale telefonico;

l'indennità speciale al personale tecnico telefonico;

il premio di diligenza agli ispettori ed agenti postali coadiutori per l'accertamento delle contravvenzioni;

la quota a carico dell'amministrazione postale — relativa all'intero anno 1973 e successivi — del compenso per lo speciale interessamento e la propaganda dei servizi a denaro negli uffici locali afferente le voci indicate negli articoli 42 e 45 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29;

i compensi incentivanti — relativi all'intero anno 1973 e successivi — al personale postelegrafonico, previsti dagli articoli 47, 48, 49 e 50 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29;

i compensi speciali in eccedenza ai limiti di straordinario previsti dall'articolo 16 della citata legge n. 29;

l'indennità di zona malarica di cui all'articolo 17 della stessa legge n. 29;

i gettoni di presenza ed i compensi di esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Resta salva comunque la corresponsione dei compensi incentivanti relativi all'anno 1972 nonchè, al personale degli uffici locali e per lo stesso periodo di tempo, dell'intero compenso per lo speciale interessamento e la propaganda dei servizi a denaro.

Il trattamento accessorio complessivo, comprensivo della indennità pensionabile, escluso il compenso per lavoro straordinario a tempo e a cottimo, il trattamento di missione, l'indennità integrativa speciale, la aggiunta di famiglia, la tredicesima mensilità, fruito annualmente dal personale cui compete l'indennità pensionabile prevista dal precedente articolo 1, non può superare l'importo iniziale dell'indennità di funzione annua prevista per la qualifica di primo dirigente.

Ove si rendesse necessario procedere a riduzioni del detto trattamento accessorio complessivo, le stesse dovranno essere operate sulle competenze accessorie, diverse dall'indennità pensionabile.

I criteri e le modalità per la riduzione del trattamento accessorio di cui al comma precedente, o per l'eventuale recupero di somme percette in eccedenza, saranno determinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 3.

L'articolo 18 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto agli

uffici principali radioelettrici ubicati in località distanti dai centri abitati ha titolo ad una indennità per ciascuna giornata di effettivo servizio di lire centosettantotto.

Al personale telefonico di ruolo, non di ruolo e operaio in servizio in località particolarmente disagiate, situate a notevole distanza dagli abitati, può essere corrisposta una indennità in misura variante fino ad un massimo di lire trecento per ogni giornata di effettiva prestazione.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi le località nonchè la misura della indennità spettante sono fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione ».

Art. 4.

Dall'importo netto dell'indennità pensionabile dovuto per il periodo dal 1° aprile 1973 sino all'entrata in vigore della presente legge, in sede di conguaglio, sarà detratto, sino alla concorrenza di detto importo, l'ammontare netto riscosso o da riscuotere da ciascun dipendente per lo stesso periodo per indennità, premi e compensi, soppressi o non dovuti a norma della presente legge.

Sono esclusi dal conguaglio i compensi incentivanti e il compenso per lo speciale interessamento e la propaganda dei servizi a denaro negli uffici locali, relativi all'anno 1972, ancorchè erogati successivamente.

Nei confronti del personale telefonico in servizio in località particolarmente disagiate non si farà luogo al recupero dell'importo netto corrispondente alla quota-parte della maggiorazione dell'indennità speciale corrisposta ai sensi dell'articolo 18 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29.

Art. 5.

A far tempo dal 1° luglio 1973 l'assegno di operosità, previsto dall'articolo 34 della legge 11 febbraio 1970, n. 29, è soppresso.

L'importo dell'assegno stesso relativo al periodo dal 1° luglio 1972 al 30 giugno 1973 non è soggetto al conguaglio di cui al precedente articolo 4.

All'articolo 35 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, è aggiunto il seguente comma:

« Per remunerare le maggiori prestazioni, non altrimenti retribuibili, rese oltre gli obblighi del servizio normale e straordinario, anche con il sistema del cottimo — nel periodo dell'eccezionale lavoro verificantesi nei mesi di giugno, luglio e agosto — è corrisposto, a far tempo dall'anno 1974, al personale postelegrafonico di cui alla tabella *B* annessa un compenso di supercottimo nelle misure non superiori a quelle risultanti dalla tabella stessa, da determinarsi annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

Con lo stesso decreto saranno altresì stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione del compenso ».

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 30, 31, 32, 33, 36, 47, 48, 49 e 50 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29.

Art. 7.

Gli importi massimi mensili netti di guadagno individuali per le prestazioni straordinarie rese oltre l'orario d'obbligo e per i lavori a cottimo di cui all'articolo 14 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono fissati inderogabilmente come segue:

per i servizi di movimento postale e per la manutenzione esterna della rete telefonica nazionale	L. 80.000
per i servizi di conti correnti, centri meccanografici e servizi bancoposta centrali	» 70.000
per altri reparti e uffici . .	» 60.000

I compensi per i lavori a cottimo sono cumulabili con quelli per servizio straordinario, fermi restando comunque gli importi massimi complessivi fissati dal precedente comma.

A partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, i suddetti importi saranno annualmente ridotti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Nei casi di assenze dal servizio per qualsiasi causa, escluse quelle per congedo ordinario, i limiti massimi delle prestazioni a cottimo saranno ridotti, per ciascuna giornata lavorativa di assenza, di una frazione avente per numeratore l'unità e per denominatore il numero delle giornate lavorative del mese preso in esame.

Tale riduzione sarà operata nel mese in cui si sono verificate le assenze e, ove occorra, nel mese immediatamente successivo.

I limiti individuali di guadagno e la riduzione per le assenze previsti dal presente articolo, si applicano anche per le prestazioni straordinarie svolte presso gli uffici esecutivi.

Art. 8.

La delega per la riscossione dei contributi sindacali, rilasciata ai sensi dell'articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, opera anche sull'indennità pensionabile istituita con la presente legge, ove concessa per quota percentuale dello stipendio, paga o retribuzione.

Art. 9.

All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1973, valutato in lire 110.500 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed in lire 7.500 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, le aziende medesime provvederanno come segue:

Amministrazione postale: quanto a lire 107.000 milioni con sovvenzione del Tesoro, e quanto a lire 3.500 milioni con riduzione, rispettivamente, per lire 100 milioni, lire 1.000 milioni, lire 2.000 milioni e lire 400 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 346, n. 501, n. 502 e n. 503 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno predetto;

Azienda telefoni: quanto a lire 7.000 milioni con sovvenzione del Tesoro, e quanto a lire 500 milioni con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 531 del proprio stato di previsione della spesa per il medesimo anno.

Alla copertura dell'onere di complessive lire 114.000 milioni, a carico del bilancio dello Stato per le sovvenzioni di cui al comma precedente, si provvede mediante riduzioni, rispettivamente, per lire 31.200 milioni e lire 82.800 milioni, dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1973.

All'onere netto per l'anno 1974, valutato in lire 151.000 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed in lire 9.000 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sarà provveduto:

quanto a lire 91.000 milioni per l'Amministrazione postale ed a lire 9.000 milioni per l'Azienda telefoni con sovvenzioni del Tesoro, a fronte delle quali sarà corrispondentemente ridotto il fondo iscritto al capitolo numero 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e quanto a lire 60.000 milioni con nuove risorse di bilancio dell'Amministrazione postale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA *A*)

INDENNITA' PENSIONABILE ANNUA LORDA AL PERSONALE DELLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Parametri	QUALIFICHE	Importi
	CARRIERA DIRETTIVA	
—	Ispettore generale dei ruoli ad esaurimento	1.555.000
—	Direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento:	
	dopo 17 anni di anzianità complessiva nella qualifica	1.555.000
	dopo 10 anni di anzianità complessiva nella qualifica	1.436.000
	dopo 5 anni di anzianità complessiva nella qualifica	1.345.550
	iniziale	1.268.900
530	Direttore aggiunto di divisione ed equiparato	1.555.000
487	Direttore aggiunto di divisione ed equiparato	1.430.000
455	Direttore aggiunto di divisione ed equiparato	1.340.000
426	Direttore aggiunto di divisione ed equiparato	1.240.000
387	Direttore aggiunto di divisione ed equiparato	1.070.000
307	Direttore di sezione	1.070.000
257	Consigliere	810.000
218	Consigliere	810.000
	CARRIERE DEL PERSONALE DEGLI UFFICI - CARRIERE DI CONCETTO *Amministrazione poste e telegrafi - Tabella: VIII* *Azienda di Stato per i servizi telefonici - Tabella: IV*	
370	Segretario capo	1.240.000
302	Segretario principale	1.070.000
260	Segretario principale	925.000
227	Segretario	810.000
188	Segretario	810.000
160	Segretario	810.000
	CARRIERE ESECUTIVE *Amministrazione poste e telegrafi - Tabella: IX* *Azienda di Stato per i servizi telefonici - Tabella: V*	
245	Coadiutore superiore	1.070.000
213	Coadiutore principale	810.000
183	Coadiutore principale	810.000
163	Coadiutore	675.000
133	Coadiutore	675.000
120	Coadiutore	550.000

Parametri	QUALIFICHE	Importi
	RUOLO AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE AIUTO CONTABILE *Azienda di Stato per i servizi telefonici - Tabella: VI*	
293	Aiuto contabile principale	1.070.000
262	Aiuto contabile principale	1.070.000
242	Primo aiuto contabile	925.000
218	Primo aiuto contabile	810.000
203	Aiuto contabile	810.000
168	Aiuto contabile	675.000
144	Aiuto contabile	675.000
	CARRIERE AUSILIARIE *Amministrazione poste e telegrafi - Tabella: X* *Azienda di Stato per i servizi telefonici - Tabella: VII*	
165	Commesso capo	925.000
143	Commesso capo	810.000
133	Commesso	675.000
115	Commesso	550.000
100	Commesso	550.000
	RUOLO AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE AUSILIARIO *Azienda di Stato per i servizi telefonici - Tabella: VIII*	
210	Capo commesso principale	1.070.000
190	Capo commesso di 1ª classe	925.000
165	Capo commesso di 1ª classe	925.000
156	Capo commesso di 2ª classe	675.000
133	Capo commesso di 2ª classe	675.000
115	Capo commesso di 2ª classe	550.000
	PERSONALE DELL'ESERCIZIO *Amministrazione poste e telegrafi - Tabelle: XI-XII-XIII* *Azienda di Stato per i servizi telefonici - Tabelle: IX-X*	
370	Dirigente superiore di esercizio ed equiparato	1.240.000
302	Dirigente di esercizio ed equiparato	1.070.000
262	Dirigente di esercizio ed equiparato	925.000
232	Revisore di esercizio ed equiparato	810.000
193	Revisore di esercizio ed equiparato	810.000
173	Revisore di esercizio ed equiparato	810.000

Parametri	QUALIFICHE	Importi
	Amministrazione poste e telegrafi - Tabella: XXII	
370	Direttore di ufficio locale di gruppo *A*	1.240.000
302	Direttore di ufficio locale di gruppo *B*	1.070.000
293	Direttore di ufficio locale di gruppo *C*	1.070.000
	Amministrazione poste e telegrafi - Tabelle: XIV-XV-XVI-XVII-XVIII *Azienda di Stato per i servizi telefonici - Tabelle: XI-XII-XIII*	
293	Dirigente di ufficio o equiparato	1.070.000
262	Dirigente di ufficio o equiparato	1.070.000
242	Capo ufficio ed equiparato	925.000
218	Capo ufficio ed equiparato	810.000
203	Operatore di esercizio ed equiparato	810.000
168	Operatore di esercizio ed equiparato	675.000
144	Operatore di esercizio ed equiparato	675.000
	Amministrazione poste e telegrafi - Tabella: XXIII	
284	Direttore di ufficio locale di gruppo *D*	1.070.000
262	Direttore di ufficio locale di gruppo *D*	1.070.000
242	Direttore di ufficio locale di gruppo *E* ed operatore principale ULA	925.000
218	Operatore principale ULA	810.000
203	Operatore ULA	810.000
168	Operatore ULA	675.000
144	Operatore ULA	675.000
	Amministrazione poste e telegrafi - Tabelle: XIX-XX-XXI e XXIV *Azienda di Stato per i servizi telefonici - Tabelle: XIV-XV*	
210	Sorvegliante capo ed equiparati	1.070.000
190	Portalettere od assimilato ed equiparato	925.000
165	Portalettere od assimilato ed equiparato	925.000
156	Fattorino od assimilato ed equiparato	675.000
133	Fattorino od assimilato ed equiparato	675.000
115	Fattorino od assimilato ed equiparato	550.000

Parametri	QUALIFICHE	Importi
	PERSONALE NON DI RUOLO *Amministrazione poste e telegrafi e Azienda di Stato per i servizi telefonici*	
218	1ª categoria « A »	810.000
190	1ª categoria « B »	810.000
160	2ª categoria	810.000
120	3ª categoria	550.000
100	4ª categoria	550.000
	OPERAI	
210	Capo operaio	925.000
190	Operaio specializzato	925.000
165	Operaio specializzato	810.000
173	Operaio qualificato	810.000
146	Operaio qualificato	675.000
129	Operaio qualificato	675.000
153	Operaio comune	675.000
133	Operaio comune	675.000
115	Operaio comune	550.000
100		550.000

NOTA. — Agli impiegati e agli agenti straordinari nonchè ai sostituti portalettere ULA, l'indennità è corrisposta nella misura relativa al parametro cui corrisponde lo stipendio in godimento.

Per gli scortapieghi, i procaccia con obbligazione personale, i guardapprodi ed i sostituti portalettere ULA, l'indennità di lire 550.000 è corrisposta in proporzione alle ore di servizio.

TABELLA *B*)

COMPENSO DI SUPERCOTTIMO PER I MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO

QUALIFICHE	Somma massima da attribuire al netto
Ispettore generale dei ruoli ad esaurimento	78.000
Direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento e direttore aggiunto di divisione ed equiparato	71.500
Direttore di sezione - Personale degli uffici e dell'esercizio con parametro 370 - Direttore ufficio locale gruppo *A* - Commissario capo e Commissario postale	58.500
Consiglieri con parametri 257 e 218 - Personale degli uffici e dell'esercizio con parametri 302, 262, 260, 232 e 227 - Direttore ufficio locale gruppo *B* e *C*	52.000
Personale degli uffici e dell'esercizio con parametri 193, 188, 173, 160 - Dirigente di ufficio e qualifiche equiparate - Dirigente di commutazione e qualifiche equiparate - Aiuto contabile principale (ruolo ad esaurimento) con parametri 293 e 262 - Capo ufficio e qualifiche equiparate - Operatore principale ULA - Assistente di commutazione e qualifiche equiparate - Primo aiuto contabile (ruolo ad esaurimento) con parametri 242 e 218 - Direttore ufficio locale gruppo *D* e *E* . .	49.400
Operatore di esercizio e qualifiche equiparate - Operatore ULA - Operatore telefonico e qualifiche equiparate - Aiuto contabile (ruolo ad esaurimento) con parametri 203, 168 e 144 - Coadiutore superiore, coadiutore principale e coadiutore con parametri 245, 213, 183, 163, 133 e 120 - Sorvegliante capo e qualifiche equiparate - Portalettere superiore ULA - Capo commesso principale (ruolo ad esaurimento) con parametro 210 - Sottufficiale, appuntato e guardia di pubblica sicurezza addetti ai nuclei di polizia postale	45.500
Portalettere e qualifiche equiparate - Smistatore principale e qualifiche equiparate - Capo commesso di prima classe (ruolo ad esaurimento) con parametri 190 e 165 - Fattorino e qualifiche equiparate - Smistatore e qualifiche equiparate - Capo commesso di seconda classe (ruolo ad esaurimento) con parametri 156, 133 e 115 - Commesso capo e commesso con parametri 165, 143, 133, 115 e 100 - Procaccia con obbligazione personale, scortapieghi, guardapprodi - Operai	41.600

NOTA. — Agli impiegati non di ruolo e straordinari, il compenso va corrisposto sulla base di lire 45.500 nette, in relazione ai periodi di servizio prestati; agli agenti non di ruolo e straordinari nonchè ai sostituti portalettere ULA il compenso va corrisposto sulla base di lire 41.600 nette in relazione ai periodi di servizio prestato.

Per gli scortapieghi, i procaccia con obbligazione personale, i guardapprodi ed i sostituti portalettere ULA, il compenso è corrisposto in proporzione alle ore di servizio.